

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

La responsabilità da prodotto difettoso, contemplata dagli art. 114 e ss. del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), insorge a carico del produttore e dell'importatore nell'Unione Europea del bene dai cui difetti preesistenti alla commercializzazione sia derivato un pregiudizio.

Ne consegue che difetta di legittimazione passiva il soggetto importatore in Italia di un bene prodotto da un soggetto già avente sede nel territorio dell'Unione Europea.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza ora in commento.

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Alessandra Vella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 758/2000 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

[redacted] nato a Canicatti il 10/03/1940, [redacted] nata a Canicatti il 18/11/1946, [redacted] nato a Canicatti il 15/12/1970 e [redacted] nato a Palermo il 26/04/1979 tutti residenti in [redacted] elettivamente domiciliati in ai fini del presente giudizio in Caltanissetta Viale della Regione n. 97, p presso lo studio degli Avv.Ti Umberto Cascino e Luigi Cascino dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

Renault S.A. con sede in Francia, 13-15 Quai A. Le Gallo- 92513 Boulogne Billancourt, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted] ed [redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Caltanissetta via Malta n. 115, giusta procura in atti

CONVENUTA

Renault Italia s.p.a., con sede in Roma via Tiburtina 1159 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted] in virtù di per mandato generale alle liti in Notar Angelo Gaglione di Roma Rep. n° 63630, unitamente agli Avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta presso lo studio di [redacted] sito in Caltanissetta, via Malta n. 115.giusta procura in atti

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

CONVENUTA

OGGETTO: domanda risarcimento di danni provocati da difettoso funzionamento di un'autovettura.

Conclusioni delle parti:

per gli attori: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Ritenere e dichiarare che l'incendio dell'autovettura Renault Laguna in cui ha perso la vita il giovane Rag. ██████████ in data 5/02/97 si è verificato per cause tecniche riconducibili ad un difetto di costruzione imputabile alla casa costruttrice Renault

In ogni caso, ritenere e dichiarare che la Soc. Renault S.A. e la Renault Italia s.p.a. in solido tra loro, responsabili dell'incendio comunque verificatosi autonomamente nella suddetta autovettura, in virtù della garanzia annuale totale prestata per la integrità e le funzionalità di ogni componente costruttivo della autovettura Renault Laguna di proprietà del Rag. ██████████, ed anche in virtù del Dlgs 17/7/95 n. 115 di attuazione della direttiva CEE92/59, relativa conseguentemente alla sicurezza generale dei prodotti.

Conseguentemente ritenere e dichiarare la soc. Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Renault s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, responsabili del sinistro avvenuto in data 5/02/97 per l'incendio autonomo dell'autovettura Renault Laguna tg. ██████████ (immatricolata da qualche mese) causato da un difetto di costruzione dell'autovettura, peraltro ancora coperta da garanzia della casa costruttrice, con conseguente liquidazione del danno morale ed esistenziale (lire 1.500.000.000 oggi € 774.685,35) e patrimoniale (€ 840.000.000 oggi : 433.823,80) subito dagli attori, tti familiari conviventi con la vittima rag. ██████████ deceduto a causa dell'incendio, o nella maggiore o minore somma che sarà equitativamente indicata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (5/02/1997) al soddisfo.

Con vittoria di spese e compenst del giudizio.

Per le convenute: voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:

in via preliminare:

a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Renault Italia S.p.A. nel presente giudizio, per le motivazioni esposte in corso di causa ed, in particolare, nella propria comparsa di costituzione e risposta del 14 gennaio 2001

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

nonché nella comparsa conclusionale e nella replica, rispettivamente del 16 marzo 2005 e del 6 aprile 2005, e per l'effetto estromettere l'odierna convenuta dal presente giudizio nel merito:

b) accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto ed, in ogni caso, la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento delle domande formulate dagli attori nei confronti dell'odierna convenuta e, per l'effetto, rigettarle integralmente in via istruttoria:

c) ammettere, nell'ipotesi anche ai sensi dell'art. 281 ter cod. proc. Civ., tutte le istanze istruttorie formulate dalla Renault Italia s.p.a. nel presente giudizio e, come meglio precisate, nel corso dell'udienza del 3 marzo 2004 e del 5 maggio 2004

d) dichiarare la nullità della c.t.u. svolta per i motivi esposti all'udienza del 21 dicembre 2006, ovvero, in subordine, chiamare il c.t.u. a chiarimenti sui punti tale udienza indicati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2000 [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Renault S.A. e la Renault Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e – premietendo che nell'aprile del 1996 [redacted] aveva acquistato, presso la Concessionaria di Canicatti, un'autovettura Renault –allegavano che il 5 febbraio del 1997 mentre questi era alla guida (sulla S.S. 640 raccordo Autostrada A/19) l'autovettura prendeva fuoco: a seguito dell'improvviso incendio proveniente dal vano motore il conducente veniva investito da una fiammata che avvolgeva immediatamente la vettura che ormai priva di controllo finiva contro un camion che proveniva dal senso di marcia opposto. E da cui conseguiva la morte quasi immediata del conducente.

Assumendo che l'evento così verificatosi era riconducibile a cause tecniche dipendenti da un difetto di costruzione, ascrivibile alla responsabilità della casa costruttrice della Renault (anche in virtù del d.lgs n. 115/95 attuativo della direttiva CEE 92/59), gli attori chiedevano che detta società e la Renault Italia s.p.a., in solido tra loro, fossero

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

condannate a risarcire loro il danno morale ed il danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) che quell'evento gli aveva provocato.

Costituitasi ritualmente in giudizio, la Renault Italia s.p.a. eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, sulla base dell'affermazione che non poteva essere individuata né come venditore né come costruttore dell'autovettura: per un verso non era stata parte del contratto di compravendita della stessa, per altro non costruttore, essendo detti veicoli costruiti - notoriamente - in Francia; neanche era qualificabile quale società importatrice dell'autovettura.

In subordine, deduceva l'infondatezza nel merito della pretesa di parte avversa.

Si costituiva in giudizio anche la Renault S.A. contestando l'avversa pretesa sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale, e chiedendone, quindi, l'integrale rigetto.

All'esito dell'istruttoria, esaminati gli atti, escussi i testi, rimessa la causa sul ruolo al fine di espletare la CTU (con ordinanza del 5 settembre 2005) ed assegnata, infine, a questo Giudice - all'udienza del 6 dicembre 2007 era posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, e con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla legittimazione passiva della Renault s.p.a.

Ora, secondo l'indicazione ripetutamente proveniente dal giudice di legittimità, "il secondo comma dell'art. 1494 cod. civ. non riguarda qualsiasi danno giuridicamente rilevante causato dai vizi della cosa, ma si riferisce alla sola lesione degli interessi connessi con il vincolo negoziale e con esclusione, quindi, del pregiudizio arroccato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti" (Cass. 28 luglio 1986 n°4833; Cass. 13 marzo 1980 n° 1696 e, più recentemente, Cass. 5 febbraio 1998 n° 1158).

La responsabilità contrattuale delineata dagli artt. 1490 c.c. e seguenti ed in particolare dall'art. 1494 c.c. è dunque attivabile soltanto in presenza di una lesione di "interessi connessi con il vincolo negoziale", area a cui sono evidentemente estranei gli interessi sullo sfondo dei quali si muove la pretesa risarcitoria azionata dagli odierni attori: che è invero diretta a conseguire il ristoro di danni riconducibili ad una lesione del diritto alla

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

salute e cioè di un diritto che ha la "consistenza" di un "diritto assoluto", ovviamente sorto "al di fuori del contratto".

Non è dunque operante - in relazione al danno allegato dagli attori - la responsabilità "contrattuale" in ipotesi fondata sulla disciplina dettata dal codice civile in materia di contratto di compravendita.

Disciplina che in ogni caso individua nel venditore il soggetto responsabile, laddove nella specie è pacifico che il contratto di compravendita è stato stipulato dalla Concessionaria Renault Nuova Co.Re.Ca ed [redacted] e non dalla Renault Italia s.p.a.: e non sarebbe sufficiente - allo scopo di orientare nella direzione di quest'ultima società l'applicazione di siffatta disciplina - la circostanza che "sostanzialmente l'attore ha acquistato dalla Renault Spa".

Non operante, per il tipo di interessi sottesi alla domanda di risarcimento proposta dagli attori la responsabilità contrattuale da vizi della cosa venduta, competerebbe pure, agli stessi quell'azione di natura extra-contrattuale, che la giurisprudenza riconosce al compratore nell'ipotesi - appunto - di lesione di diritti estranei alla sfera del contratto.

Rispetto ad una simile azione, però - e sempre che tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, di una condotta rilevante ex art. 2043 c.c. non ricorrano in concreto in relazione ad altri soggetti, anche collocati in una qualche fase della catena di distribuzione - il soggetto passivamente legittimato è il "fabbricante" del bene (nel senso che l'azione va esperita "contro il fabbricante", v. Cass. 6 dicembre 1995 n° 12577).

D'altronde, pure la disciplina dettata dal D.P.R. n° 224/1988, ora trasfusa nel Codice del Consumo, stabilisce che a rispondere del danno provocato dai difetti di un prodotto - e in particolare di quelli cagionati "dalla morte o da lesioni personali" - è il produttore e cioè "il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima" (art. 3, 1° comma): con la responsabilità del produttore potendo eventualmente concorrere quella dell'importatore "nella Comunità europea" (art. 3, 4° comma) (non essendo tecnicamente "importazione" quella all'interno dei paesi membri) o quella del "fornitore", ma solo laddove "il produttore non sia individuato" (art. 4).

Nella specie, è pacifico che la convenuta Renault Italia s.p.a. non è il "fabbricante" della Renault Laguna di cui è solo "importatrice" - ma dalla Francia in Italia - e che

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

"costruttore" del veicolo è invece la Renault S.A., società che appunto ha "sede in Francia".

La Renault Italia s.p.a. è quindi, nella fattispecie, priva di legittimazione passiva, cosicché deve essere rigettata la domanda, nei suoi confronti avanzata.

Sussiste, invece, la legittimazione passiva della Renault S.A. atteso che gli attori invocano a fondamento della loro pretesa la normativa relativa ai difetti di fabbricazione della cosa che è rappresentata dal D. P. R. n. 224/88, oggi trasfusa nel codice del consumo agli artt. 114 e seguenti che, recependo la direttiva comunitaria n. 374/85, ha sancito il principio generale in base al quale "il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto".

Scopo precipuo della direttiva comunitaria e della normativa interna di recepimento è quello di introdurre negli stati membri una armonizzazione delle rispettive discipline giuridiche in materia di responsabilità del produttore individuando nel consumatore o utilizzatore un vero e proprio centro di diritti soggettivi, come tale meritevole di tutela, entro certi limiti, in ipotesi di danni sofferti in dipendenza dei difetti del prodotto acquistato.

La direttiva comunitaria accoglie nei confronti del produttore che immette sul mercato prodotti difettosi un modello di responsabilità extracontrattuale oggettivo, svincolato da ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo in capo al produttore, quale la colpa, e da ogni rapporto negoziale tra produttore e consumatore consentendo il superamento degli angusti limiti che la legislazione comune e la giurisprudenza precedente imponevano al danneggiato per ricondurre la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale ovvero in quello della responsabilità ex art. 2043 c.c.

La responsabilità del produttore per danni causati da difetti del suo prodotto viene in considerazione, nella direttiva comunitaria e nella normativa italiana di attuazione, come responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo: il produttore diviene automaticamente responsabile dei danni causati dal bene che ha fabbricato, a partire dal momento in cui lo mette in commercio, con l'unico correttivo derivante dal fatto che, perché il produttore venga concretamente ritenuto responsabile, è necessaria comunque la presenza nel prodotto di un difetto, del danno e del nesso causale tra l'uno e l'altro, dei quali il danneggiato deve darne la prova (art. 120 codice del consumo).

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Si tratta, quindi, di una responsabilità oggettiva ma non assoluta e speciale perché affianca la generale disciplina della responsabilità civile di cui agli artt. 2043 e ss. c.c.

In particolare, avuto riguardo all'art. 117 del Codice al consumo, ed in particolare alla lett. b): *un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui : b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere.*

Ciò premesso ed avuto riguardo alla relazione di c.t.u. deve osservarsi, in via preliminare, che in conformità con orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso da questo Giudice, (v. Cass. 22843 del 25/10/2006), l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il Giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.

Quindi è certamente tardiva l'eccezione sollevata dai convenuti, che nulla hanno eccepito all'udienza immediatamente successiva a quella di deposito della relazione.

Risultano anche irrilevanti le richieste di chiarimenti attese l'eshaustività e linearità della relazione di c.t.u. in atti; così come ininfluenti sono le ulteriori prove richieste dai convenuti.

Nel merito, i fattori ivi indicati quali possibili (nel senso che sono stati riscontrati indizi concreti e ragionevolmente fondati della loro ricorrenza) cause del danno, corrispondono certamente a difetti dell'autovettura.

La prova del difetto coincide, infatti, con la insicurezza del prodotto.

Quindi è difettosa quell'autovettura, perché del tutto priva del requisito della *sicurezza*, nel cui vano motore si produce un incendio, provocando un'esplosione all'interno del collettore di aspirazione dell'aria, sia che ciò sia riconducibile alla mancata tenuta di alcune valvole di aspirazione, sia che debba ricondursi ad un anomalo funzionamento del sistema di riaspirazione dei vapori di benzina, condividendosi – sul punto – per la loro logicità, exhaustività e linearità – le conclusioni del C.T.U. pienamente compatibili sia con le risultanze testimoniali in atti che con le risultanze delle altre perizie svolte nel parallelo processo penale, e prodotte dalle parti nell'odierno giudizio.

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Senonché, la responsabilità del produttore per prodotto difettoso è esclusa quando il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto, ovvero quando il difetto sia sorto successivamente per causa non imputabile al produttore (come nel caso di intervento di un terzo, quale il riparatore o per inadeguata conservazione o utilizzo del prodotto).

Tuttavia, nella fattispecie, non risulta provato, come puntualmente evidenziato dal C.T.U. che siano derivati difetti dall'installazione dell'impianto autoradio o dall'antifurto: peraltro le modalità di propagazione dell'incendio portano ad escludere che possa essere derivato da tali impianti (v. relazione di c.t.u.)

È ritene, ulteriormente, questo Giudice sulla base della documentazione in atti nonché tenuto conto di tutte le risultanze probatorie – soprattutto le emergenze di cui alle diverse perizie prodotte, non solo della c.t.u. – che non appare neanche probabile che il difetto non esistesse al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Ed infatti, gli indizi emersi dall'istruttoria, depongono nel senso della sussistenza originari (di produzione) del difetto, non risultando – parimenti – supportati da elementi indiziali fattuali le ipotesi alternative, idonee ad esonerare da responsabilità il produttore.

Ed invero, è stato accertato che già prima dell'impatto con l'autocarro, l'autovettura del Li Calzi procedeva a zig zag e si notava del fumo uscente all'altezza del vetro parabrezza. Successivamente all'impatto, l'autovettura veniva completamente avviluppata dalle fiamme.

È stata, poi, rilevata una vistosa frattura sul collettore di aspirazione aria realizzato in lega di alluminio. Tale frattura ha comportato un distacco di un ampio lembo di superficie metallica con evidenti deformazioni da sollecitazioni termiche.

Tali circostanze possono considerarsi significativi indizi di un traumatico effetto termico prodottosi all'interno del collettore di aspirazione dell'autovettura.

È stato anche rinvenuto un eccesso di depositi carboniosi su tutte le rampe finali del collettore di aspirazione in particolare sul 1° e 4° cilindro.

Questa circostanza costituisce indizio della preesistenza, prima dell'impatto, di un anomalo funzionamento dell'impianto di alimentazione che può aver provocato conseguenze negative sulla tenuta di qualche valvola di aspirazione provocando un innesco nel collettore di aspirazione, ove sono presenti vapori di benzina provenienti dal

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

sistema di recupero dei vapori (ed infatti l'autoveicolo era dotato del dispositivo di "antiquinamento e riaspirazione dei vapori di benzina").

A fronte di tali indizi il c.t.u. ha, anche, evidenziato ulteriori - compatibili - risultanze derivanti dalle altre perizie in atti e tra queste vanno evidenziate quella della "spaccatura del collettore di aspirazione", nonché la presenza nella 2° e 4° valvola di depositi carboniosi e che *a fronte di una prova eseguita a valvole rimontate si è rilevato che tali due valvole lasciavano trafilare un'apprezzabile quantità di liquido.*

Tutti i superiori indizi depongono nel senso dell'origine dell'incendio all'interno del collettore di aspirazione, mentre nessun indizio concreto supporta una plausibile ricostruzione alternativa che possa aver causato lo squarcio del collettore.

Ritiene, quindi, questo giudice alla luce degli indizi emersi che l'incendio dell'autovettura che ha causato la morte di [REDACTED] si è sviluppato all'interno del collettore dell'aria, per un difetto di funzionamento del sistema di alimentazione che ha consentito che all'interno del collettore si trovassero vapori infiammabili in eccesso la cui accensione ha prodotto l'esplosione del collettore.

Quindi, l'evento di cui è stata vittima [REDACTED] è stato causato da un vizio di produzione o progettazione dell'autoveicolo.

Pertanto, in assenza di una prova liberatoria, volta ad escludere la responsabilità in capo alla convenuta, deve procedersi alla liquidazione del danno risarcibile.

Passando, pertanto, ad individuare il contenuto e l'entità della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, questi chiedevano il riconoscimento sia del danno morale che di quello patrimoniale quale lucro cessante (quale perdita dei contributi patrimoniale e/o altre utilità economiche che questi avrebbe apportato ai familiari conviventi) e quale danno emergente (danno da distruzione dell'autovettura e spese funerarie).

Quanto al danno morale, certamente spetta a ciascuno degli attori tale risarcimento, compatibile anche con la natura oggettiva della responsabilità del danneggiante ove vengano lesi interessi costituzionalmente rilevanti quale quello all'affetto familiare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20814).

La morte di [REDACTED] ha, invero, prodotto a carico degli attori la rescissione di un essenziale e in nessun modo surrogabile legame affettivo, con ciò inevitabilmente

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

innestando in loro quella sofferenza, quel 'patema d'animo', su cui appunto si struttura la nozione di danno morale (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546). Il pregiudizio di cui si parla, com'è noto, sfugge – per sua natura – ad una precisa quantificazione, che va allora operata su base eminentemente equitativa.

Tale danno, ricomprende (v. sent. Sentenza n. 2379 del 31/01/2008) il "danno esistenziale parentale" ed è risarcibile "iure proprio" ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., correlato agli artt. 29 e 30 Cost., e deve essere liquidato in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato.

Orbene, nella fattispecie, tenuto conto della natura e della intensità del vincolo familiare, della convivenza, ed dell'adattando, al caso concreto, le tabelle formulate dal Tribunale di Milano (cui notoriamente questo Tribunale si riporta nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale), per la specifica ipotesi di liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, connessa alla morte del familiare, la somma che esprime il danno morale sofferto da [redacted] e [redacted] genitori di [redacted], può essere stabilita – soprattutto in ragione del rapporto di convivenza, della gravidanza del rapporto affettivo genitore e della giovane età del figlio, nella misura prossima al massimo di € 200.000,00 in valori attuali, per ciascuno dei genitori.

Quella che esprime il danno morale sofferto dai fratelli, anche essi conviventi con il giovane [redacted] va invece stabilita (valori attuali) in € 90.000,00 per ciascuno di loro. Quanto alla domanda di risarcimento del lucro cessante.

L'uccisione del figlio può essere, per i genitori, fonte di perdita o diminuzione di contributi patrimoniali ed utilità economiche, risarcibili come danno futuro sotto l'aspetto del lucro cessante. In questo caso, però, si può pervenire alla tutela aquiliana di tale diminuzione solo riconducendo all'ambito del danno ingiusto la lesione delle aspettative legittime, da non confondere con le aspettative semplici, la cui lesione non dà diritto a risarcimento.

Quindi una positiva valutazione dell'istanza presuppone che gli attori forniscano la prova di essere stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro, laddove nulla risulta provato (e neppure allegato) in ordine alle condizioni economiche del nucleo familiare, allo

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

svolgimento di un'attività lavorativa da parte del congiunto deceduto, alla sua abitudine di contribuzione al tenore della vita familiare ed alla prosecuzione nel tempo di tali abitudini.

Le domande vanno dunque rigettate.

Con riferimento al risarcimento per equivalente relativo al bene andato distrutto, la domanda va rigettata non essendo stata azionata domanda risarcitoria iure hereditatis (spettando a [REDACTED] la suddetta domanda), bensì solo iure proprio, da parte degli attori.

Sussiste altresì il diritto al ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese funerarie sostenute a seguito del decesso del congiunto.

Nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima, le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto (cfr. Cassazione Civile sez. III 23.04.1998 n° 4185).

Nella specie è documentata la spesa di £ 2.500.000 (pari ad € 1291,14) in favore dell'impresa funebre Lorenzo Vaccaio, somma da rivalutare alla data odierna e maggiorare degli interessi, al saggio legale equitativamente arrotondati, per un totale di € 2120,00 (di cui € 1661,26 per capitale rivalutato ed € 458,56 per interessi).

Spetta a Li Calzi Angelo il risarcimento della suddetta somma, essendo a questi intestata la fattura in atti.

Le somme fin qui determinate e che vanno liquidate a favore degli attori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], espresse in valori attuali, se costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione del bene giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Vanno pertanto computati gli interessi compensativi secondo il criterio presuntivo ed equitativo del saggio legale vigente nel periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione, applicati, secondo quanto sopra evidenziato non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione, ma, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, sulla "somma capitale", svalutata al momento del fatto illecito e rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, si perviene ai seguenti risultati:

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

██████████ ha diritto al risarcimento del danno morale, in proprio, pari ad € ██████████
██████████ del danno patrimoniale pari ad € ██████████

██████████ ha diritto al risarcimento del danno morale, in proprio, pari ad € ██████████

██████████ ha diritto al risarcimento del danno morale, in proprio, pari ad € ██████████

██████████ ha diritto al risarcimento del danno morale, in proprio, pari ad € ██████████

Quindi, le domande attoree vanno accolte e per l'effetto condannata Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, agli attori le somme sopra liquidate.

In ragione del criterio legale della soccombenza, la Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve rimborsare agli attori le spese sostenute in giudizio, che si liquidano come in dispositivo in considerazione della pluralità dei soggetti assistiti e nei limiti della domanda accolta.

In considerazione dell'esito della controversia e del complessivo comportamento processuale delle parti, devono essere compensate in ragione della metà le spese processuali tra gli attori e la Renault S.P.A. Italia, e la restante metà viene liquidata come da dispositivo, in favore dei sui procuratori che se ne sono dichiarati antistatari

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da attor ██████████
██████████ e ██████████, nei confronti di Renault Italia s.p.a., e di Renault S.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore così provvede:

- a) rigetta la domanda nei confronti della Renault S.P.A. Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per difetto di legittimazione passiva della stessa
- b) Accerta la responsabilità della convenuta Renault S.A. nella determinazione dell'evento per cui è causa ;
- c) Condanna la convenuta Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di € ██████████ in favore di ██████████, di € ██████████ in favore di ██████████, di € ██████████ in favore di ██████████ e di € ██████████

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE UNICA

Sentenza 14 ottobre 2008

Estensore Vella

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

in favore di [redacted] a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla data della presente domanda fino al soddisfo.

d) Condanna la convenuta Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per onorari di avvocato, € [redacted] per diritti di procuratore ed € [redacted] per spese vive, oltre spese generali IVA e CPA come per legge

e) Condanna gli attori al pagamento in favore dei procuratori della Renault S. Italia della metà delle spese di lite da questa sostenute e che si liquidano in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per onorari ed € [redacted] per diritti oltre spese generali IVA e CPA come per legge,

f) Condanna la convenuta Renault S.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di c.t.u che si liquidano come da separato decreto di pari data

Caltanissetta, 14 ottobre 2008

Il Cancelliere
[Signature]

Il Giudice
Alessandro Vella
[Signature]

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
Il Tribunale
16/10/08
Il Cancelliere
[Signature]

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Add. 16/10/2008
da [redacted] n. [redacted]
copie conformi / informi consegnate da [redacted]
n. [redacted] pagine ciascuna
Rilasciate il [redacted] per c
Esatte € [redacted] Il Cancelliere

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Add. 16/10/2008
da [redacted] n. [redacted] verso
copie conformi / informi consegnate da [redacted]
n. [redacted] pagine ciascuna
Rilasciate il 21/10/08 per diritti
Esatte € 3.262,20 Il Cancelliere

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Add. 16/10/2008
da [redacted] n. [redacted] verso
copie conformi / informi consegnate da [redacted]
n. [redacted] pagine ciascuna
Rilasciate il [redacted] per diritti
Esatte € [redacted] Il Cancelliere

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avvocato Mario Tocci, iscritto del Foro di Cosenza nonché specialista forense SSPL e dottorando di ricerca in "Impresa, Stato e Mercato" nell'Università Statale degli Studi della Calabria